

# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 7 agosto 2009

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI  
Piazza Castello 165, 10122 Torino  
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - 3559 - 4030  
Fax 0114324363  
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)  
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.  
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confinza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP -Torino Piazza Castello 165 -Tel. 0114324903  
Alessandria via dei Guasco 1-Tel. 0131285072  
Asti Corso Alfieri 165 -Tel. 0141324551  
Biella via Galimberti 10/a -Tel. 0158551568  
Cuneo Piazza Libertà 7 -Tel. 0171603161  
Novara via Dominioni 4 -Tel. 0321393800  
Verbania via Albertazzi 3 -Tel. 0323502844  
Vercelli via Fratelli Ponti 24 -Tel. 0161600286

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale -70% CB/TORINO




Foto Toni Farina

Orsiera Rocciavré - Le due punte viste da ovest

I parchi del Piemonte

## ATTI DELLA REGIONE E DELLO STATO

### Supplemento

#### Atti della Regione

- 1 Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- Deliberazioni della Giunta Regionale

- 45 Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazione delle Conferenze dei Servizi
- Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

#### Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

## LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 6 agosto 2009, n. 22.

### Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Capo I.

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

*(Autorizzazione all'utilizzo delle disponibilità di fondi regionali presso l'ARPEA)*

1. Per fronteggiare temporanee carenze di cassa di singole assegnazioni o nelle more dell'accredito di somme assegnate dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione, la Giunta regionale, fatta salva l'effettuazione delle erogazioni delle assegnazioni stesse, può autorizzare l'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ad utilizzare le disponibilità di cassa delle assegnazioni di provenienza regionale. Le disponibilità trasferite sono tempestivamente reintegrate al venir meno della carenza di cassa.

Art. 2.

*(Finanziamento del Programma FEP 2007-2013)*

1. È adottato il piano finanziario del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013, di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, come da tabella riportata nell'allegato A alla presente legge.

2. Il cofinanziamento della quota regionale è definito per il periodo di programmazione 2007-2013 in 119.524,20 euro, come indicato nell'allegato A.

Art. 3.

*(Finanziamento di progetti di servizio civile)*

1. La Regione valorizza, sostiene e promuove il servizio civile quale espressione della difesa non armata della patria attraverso attività di impegno sociale e di solidarietà e quale contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani concorrendo con proprie risorse finanziarie all'avvio di giovani al servizio civile nazionale su progetti approvati degli enti accreditati all'albo regionale del servizio civile, e contribuendo alla realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale.

2. I criteri di assegnazione delle risorse finanziarie all'Ufficio nazionale per il servizio civile e dei contributi per la realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale sono determinati dalla Giunta regionale sentito il parere della competente commissione consiliare.

3. Per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento pari a 500.000,00 euro, in termini di

competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

4. Alla copertura degli oneri per il biennio 2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 4.

*(Finanziamento di interventi a favore del comune di Predosa)*

1. La Regione cofinanzia l'eliminazione, con realizzazione di opere sostitutive, di tre passaggi a livello situati nel Comune di Predosa (AL) al fine di migliorare la viabilità e l'assetto urbano del territorio interessato.

2. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti con il soggetto attuatore Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..

3. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, previsto in 3.000.000,00 euro per l'anno finanziario 2011, in termini di competenza, si fa fronte con le disponibilità della UPB DB09012 del bilancio pluriennale 2009-2011.

Art. 5.

*(Disposizioni in materia di IRAP)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale), come sostituita dall'articolo 28 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie), è sostituita dalla seguente:

"d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,98 per cento a partire dall'anno 2009;"

Art. 6.

*(Autorizzazioni di cassa)*

1. Le previsioni in termini di cassa sono modificate secondo il prospetto di cui all'allegato B.

2. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, determinato dall'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011) in 100.000.000,00 euro, è rideterminato in 400.000.000,00 euro ed è iscritto nella UPB DB09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Art. 7.

*(Spese obbligatorie e d'ordine)*

1. L'elenco 1 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 di cui all'articolo 5 della l.r. 36/2008 è integrato con il capitolo di spesa n. 177017 denominato "Contributi per le attività della società consortile per l'internazionalizzazione (art. 2 della l.r. 13/06)" della UPB SB01051 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

risorse avviene in proporzione al territorio collinare di ciascuna Comunità."

Capo V.  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA,  
AMBIENTE E TERRITORIO

Art. 30.

*(Autorizzazione alla costituzione o alla adesione a fondi immobiliari)*

1. Allo scopo di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), la Giunta regionale, in coerenza con gli atti di programmazione in materia di edilizia sociale, è autorizzata ad aderire, fin dalla loro fase costitutiva, ad uno o più:

a) fondi immobiliari di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) fondi immobiliari promossi dalla Cassa depositi e prestiti per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del d.l. 112/2008;

c) fondi immobiliari promossi dalle fondazioni ex bancarie;

d) fondi immobiliari promossi da investitori istituzionali qualificati con il concorso di altri enti pubblici e privati.

2. In presenza di una pluralità di richieste di adesione a diversi fondi immobiliari, la Giunta regionale privilegia le proposte che, a parità di obiettivi e risultati attesi, garantiscono nell'ordine:

a) il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;

b) il maggiore coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche;

c) il minore impegno della Regione in termini finanziari;

d) la permanente verifica degli interventi in itinere;

e) la maggiore dotazione economico-patrimoniale in termini di dimensione del fondo immobiliare.

3. È esclusa la partecipazione della Regione a fondi immobiliari che perseguano, anche indirettamente, obiettivi speculativi o comunque non riconducibili alle finalità di cui al comma 1.

4. Alla copertura degli oneri, quantificati in complessivi 2.500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2009, si fa fronte con le risorse destinate alla programmazione del II biennio del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 e allocate nella UPB DB08032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Art. 31.

*(Sostegno all'educazione ambientale)*

1. La Regione, nel quadro delle iniziative volte alla salvaguardia ed all'educazione ambientale, promuove lo svi-

luppo della tutela delle biodiversità e degli ecosistemi. A tal fine concede un finanziamento di 100.000,00 euro per la realizzazione, presso il Centro di educazione ambientale di Villa Paolina sita in Asti, località Valmanera del progetto "Scuola di biodiversità".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB DB10011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 32.

*(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è sostituito dal seguente:

"1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica al quale sono iscritti:

a) i tecnici che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale, risultino iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;

b) i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f) e che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale, abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con la precitata deliberazione."

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2007 è abrogato.

3. Il comma 12 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

"12. Il venditore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro graduata sulla base della superficie utile dell'edificio."

4. Il comma 13 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007, è sostituito dal seguente:

"13. Il locatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro graduata sulla base della superficie utile dell'edificio."

5. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 13/2007, è sostituita dalla seguente:

"f) I titoli di studio tecnico-scientifici e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);"

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 21 della l.r. 13/2007 sono abrogati.

Art. 33.

*(Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 54)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 (Istituzione del Parco Regionale La Mandria) è sostituita dalla seguente:

"a) un'area centrale classificata quale area attrezzata, in ragione del patrimonio naturalistico connesso ai beni immobili e mobili di rilevante interesse storico e culturale e alle attrezzature ricettive funzionali all'impiego del tempo libero presenti nel territorio considerato;"

2. La porzione dell'area C di cui all'allegato cartografico 3V2 del vigente Piano d'Area del Parco regionale La Mandria, come delimitata nella planimetria di cui all'allegato D alla presente legge e nella stessa denominata C1, è classificata Zona di pre-Parco.

#### Art. 34.

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Il comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come da ultimo modificato dall'articolo 39 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, è sostituito dal seguente:

"2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:

1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;

2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;

3) interventi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui all'articolo 66, comma 1, lettera i), numero 2);

b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica;

c) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai sensi della parte II, capo IV, sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

d) rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001;

e) espressione dei pareri di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001;

f) rilascio di autorizzazioni limitatamente alle superfici forestali."

#### Art. 35.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 45/1989 le parole "o accedere a strutture agrituristiche" sono soppresse.

#### Capo VI.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ED ASSISTENZA

#### Art. 36.

(Adempimenti formativi degli operatori del settore alimentare)

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, disciplina gli adempimenti formativi degli operatori del settore alimentare e del personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione, trasporto, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande.

2. Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, la Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le attività di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 1, definendo in particolare:

a) le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale tenuto all'obbligo di cui al comma 1;

b) i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e l'aggiornamento;

c) i soggetti esentati dalla formazione perché in possesso di specifico titolo di studio;

d) i contenuti e le modalità di svolgimento della formazione e dell'aggiornamento.

3. Per il mancato adempimento dell'obbligo formativo e di aggiornamento previsto al comma 1 si applica all'operatore del settore alimentare, come definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativo a principi e requisiti generali della legislazione alimentare, per ciascun addetto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

#### Art. 37.

(Cessione dei diritti di nuda proprietà di ASL, AO, AOU)

1. Le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere (AO) e le aziende ospedaliere universitarie (AOU) della Regione possono richiedere alla Giunta regionale l'autorizzazione a cedere in proprietà, ai titolari del diritto di superficie, le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17/08/1942, n. 1150; 18/04/1962, n. 167; 29/09/1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della l. 865/1971.




SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE  
Legge Regionale 22 marzo 1990, n.12

PARCO REGIONALE LA MANDRIA


CONFINI  
ZONA "C" - PIANO D'AREA

Allegato alla L.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_

Provincia di TORINO scala 1:5.000



- A Comune di Vallo Torinese
- B Comune di Cafasse
- C **Comune di PIANO**
- D Comune di Villanova Canavese
- E Comune di Nole
- F Comune di S. Carlo Canavese
- G Comune di S. Francesco al Campo
- H Comune di S. Maurizio Canavese
- I Comune di Venosta
- L Comune di Verralle
- M Comune di La Cassa
- N Comune di Robassomero
- O Comune di Caselle Torinese
- P Comune di Givolotto
- Q Comune di Druento
- R Comune di Venaria
- S Comune di Borgaro Torinese
- T Comune di Val della Torre
- U Comune di S. Gillo
- V Comune di Grignasco
- W Comune di Caviglioglio
- X Comune di TORINO
- Y Comune di Cascinate
- Z Comune di Albaro



Torino - 2009

